



TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO

Con nota n. 65934 del 14/05/2012 pervenuta a questo ufficio il 25/05/2012, il Ministero della Giustizia ha chiarito alcuni dubbi interpretativi sollevati dagli Uffici Giudiziari circa il contributo unificato.

Si comunica pertanto quanto segue

L'art. 37 comma 6 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione e convertito con Legge n. 111 del 15/07/2011 pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16/07/2011 (ed art. 28 legge n. 183 del 12/11/11) ha introdotto importanti modifiche in materia di spese di giustizia.

In particolare ha introdotto il contributo unificato anche per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego: l'esonero dal pagamento di detto contributo sarà consentito solo nel caso in cui il ricorrente attesti con apposita dichiarazione sostitutiva che il reddito, costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, non sia superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002, attualmente pari a € 10.628,16 (€ 31.884,48).

Qualora non ricorra l'ipotesi dell'esonero, per le controversie di previdenza e assistenza è dovuto il contributo fisso nella misura di € 37,00.

Per quanto concerne, invece, la controversie individuali di lavoro, in materia di pubblico impiego e i processi speciali di cui al libro IV, titolo I c.p.c., compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il contributo, sempre che non ricorrano le condizioni per l'esonero, è ridotto alla metà rispetto agli scaglioni di cui all'art. 13 DPR n. 115/2002 così come modificato dal decreto.

In particolare, il contributo sarà pari a :

- a) € 18,50 (37,00 : 2) per i processi di valore fino a € 1.100,00;
- b) € 42,50 (85,00 : 2) per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00;
- c) € 103,00 (206,00 : 2) per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00;
- d) € 225,00 (450,00 : 2) per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 e per i processi di valore indeterminabile;
- e) € 330,00 (660,00 : 2) per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00;
- f) € 528,00 (1.056,00 : 2) per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00;
- g) € 733,00 (1.466,00 : 2) per i processi di valore superiore a € 520.000,00.

Riguardo ai reclami al collegio, sempre che non ricorrano le condizioni reddituali per l'esonero dal pagamento dovrà essere corrisposto un contributo unificato pari a € 127,50.

Per tutti i procedimenti indicati non è dovuto l'anticipo forfettizzato di euro 8.

Il Ministero ha definitivamente chiarito che per i procedimenti speciali, compresi decreti ingiuntivi e relative opposizioni, il contributo è applicato secondo le disposizioni dell'art. 13 comma 3 del DPR 115/2002 escludendo, quindi, la possibilità di una doppia riduzione.

28/5/12

IL DIRETTORE AMM.VO
Dott.ssa VITALE